

Roma, li 19 marzo 2010

CIRCOLARE N. 1277

Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, da parte di determinati enti pubblici non territoriali. (Testo integrato con le modifiche approvate, da ultimo, in data 5 dicembre 2025, aventi efficacia dal 12 dicembre 2025).

1. Ambito soggettivo

La presente circolare rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP), relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, da parte degli enti pubblici non territoriali non appartenenti alle categorie indicate di seguito, in relazione alle quali la CDP ha già emanato specifiche circolari:

- Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere (AUSL), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502¹,
- Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (ERP)²
- Università ed Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni (Università)³
- Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), costituiti a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli

¹ Circolare CDP n. 1274.

² Circolare CDP n. 1274.

³ Circolare CDP n. 1274.

studenti universitari, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977⁴,

- Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94⁵.

La CDP si riserva di emanare ulteriori circolari che rendano note le condizioni generali applicabili ai finanziamenti destinati a specifiche categorie di enti pubblici non territoriali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni generali rese note mediante la presente circolare si applicano ai finanziamenti concessi alle sottoelencate categorie di enti pubblici non territoriali:

- enti e istituzioni di ricerca;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- autorità portuali;
- autorità amministrative indipendenti;
- enti parco;
- consorzi di bonifica;
- consorzi interuniversitari;
- istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
- enti regionali di sviluppo agricolo.

Gli enti pubblici non territoriali oggetto della presente Circolare verranno di seguito genericamente denominati “Ente”.

2. Ambito oggettivo

Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'importo dei finanziamenti destinati agli Enti non può essere inferiore ad euro 1.000.000 (un milione).

⁴ Circolare CDP n. 1275.

⁵ Circolare CDP n. 1275.

3. Istruttoria ed affidamento

La fase istruttoria è funzionale “all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004).

La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri uniformi, ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché la descrizione dettagliata dell'investimento da finanziare e delle caratteristiche del finanziamento richiesto (tipologia e durata). La documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia in funzione della natura giuridica e delle caratteristiche dell'Ente, nonché della tipologia dell'investimento da finanziare. L'istruttoria concerne, tra l'altro, l'analisi della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo alla situazione debitoria.

Il positivo esito delle verifiche e delle valutazioni condotte in istruttoria comporta l'affidamento dell'Ente.

Nel sito internet della CDP, nell'area riservata agli Enti, è possibile consultare gli schemi di contratto ed una scheda indicativa della documentazione da produrre per l'istruttoria. La CDP si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimità delle operazioni di indebitamento nonché l'equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale dell'Ente.

I prodotti finanziari proposti dalla CDP sono il prestito assistito da garanzia reale o finanziaria ed il prestito chirografario, alle condizioni generali descritte nei successivi paragrafi 4 e 5.

4. Condizioni generali dei finanziamenti assistiti da garanzia reale o finanziaria

Le tipologie dei finanziamenti assistiti da garanzia reale o finanziaria offerti dalla CDP sono:

- a) mutuo fondiario, garantito mediante ipoteca, disciplinato dalla normativa in materia di credito fondiario di cui agli artt. 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 19, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (di seguito “Mutuo Fondiario”);
- b) prestito garantito mediante contratto di pegno o contratto di cessione del credito (*) con funzione di garanzia, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante “*Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria*” (di seguito “Prestito assistito da Garanzia Finanziaria”). I Prestiti assistiti da Garanzia Finanziaria possono essere regolati, su richiesta dell'Ente ed in alternativa alle condizioni generali descritte nel presente paragrafo, alle condizioni generali del prestito chirografario, di cui al successivo paragrafo 5.

(*) La cessione del credito è ammessa solo nei casi in cui il debitore ceduto sia una regione, una provincia o un comune.

4.1. *Erogazione*

L'erogazione è effettuata in unica soluzione, con data predeterminata, di norma il trentesimo giorno successivo alla data di stipula, subordinatamente alla costituzione della garanzia reale. Si precisa che qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal finanziamento in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuerà l'erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l'Ente potrà attingere esclusivamente per realizzare l'investimento finanziato.

4.2. *Ammortamento*

Il Mutuo Fondiario ed il Prestito assistito da Garanzia Finanziaria sono regolati a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell'Ente, e sono ammortizzati in un periodo compreso, di norma, tra cinque anni e trenta anni.

Nel caso di regime di interessi a tasso fisso il piano di ammortamento è a rate costanti (c.d. metodo francese, con quota capitale crescente), fatta eventualmente eccezione per la prima rata, mentre nel caso di regime di interessi a tasso variabile il piano di ammortamento è a quote capitale costanti (c.d. metodo italiano).

La data di inizio ammortamento coincide con la data di erogazione del finanziamento.

Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre successive alla data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del contratto inclusa (ciascuna detta "Data di Pagamento"). Il numero di rate non può essere inferiore a dieci né superiore a sessanta.

La scadenza della prima rata di ammortamento ("Prima Data di Pagamento") è stabilita in funzione della data di inizio ammortamento. In particolare, qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° novembre ed il 30 aprile seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 30 giugno immediatamente successivo; qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 31 dicembre immediatamente successivo.

La data di fine ammortamento coincide con l'ultima Data di Pagamento, determinata in funzione della Prima Data di Pagamento e del numero di rate di ammortamento prescelto dall'Ente.

4.3. *Tasso di interesse*

Il tasso di interesse del Mutuo Fondiario e del Prestito assistito da Garanzia Finanziaria è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet⁶, e un parametro determinato in relazione al tasso di interesse fisso o variabile, secondo il regime di interessi prescelto dall'Ente, sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato.

Nel caso di regime di interessi a tasso fisso, il parametro (il “Parametro Tasso Fisso”) è pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente (TFE)⁷. Il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, lo stesso giorno o il giorno lavorativo che precede la data di stipula⁸.

Nel caso di regime di interessi a tasso variabile il parametro è calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell'Euribor. In particolare, per ciascun periodo interessi del piano di ammortamento a tasso variabile si applica il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo, per il quale viene applicato il Primo Parametro Euribor⁹ in vigore alla data di stipula del contratto.

4.4. *Garanzie e impegni*

Il Mutuo Fondiario è garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili che appartengano al patrimonio disponibile dell'Ente. Si precisa che, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, l'Ente deve produrre:

- i) una relazione legale attestante la piena disponibilità dei beni e la mancanza di vincoli sugli stessi;
- ii) una perizia di stima del valore dell'immobile.

Entrambi i documenti suddetti devono essere predisposti da uno dei soggetti indicati dalla CDP ovvero, nel solo caso della perizia di stima del valore dell'immobile, dall'Agenzia del Territorio. I relativi oneri sono integralmente e direttamente a carico dell'Ente.

Il Prestito assistito da Garanzia Finanziaria è garantito mediante contratto di pegno ovvero contratto di cessione del credito con funzione di garanzia, pro solvendo ed esclusivamente ove il debitore ceduto sia

⁶ La maggiorazione rimane invariata per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i mutui fondiari e per i prestiti assistiti da garanzia finanziaria della CDP di pari durata e con la stessa tipologia di regime di interessi e profil o di ammortamento, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente il venerdì, sul sito internet della CDP.

⁷ Per la definizione di tasso finanziariamente equivalente si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.

⁸ Il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, alle ore 12:00 e si applica ai contratti stipulati dalle ore 12:00 dello stesso giorno alle ore 11:59 del giorno successivo. La rilevazione del Parametro Tasso Fisso avviene sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile al momento del calcolo dalle pagine EBF - EURIBOR Rates e ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg.

⁹ Per le definizioni di Parametro Euribor e Primo Parametro Euribor si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.

una regione, una provincia o un comune. L'importo da costituire in pegno e l'importo del credito da cedere sono determinati in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, in misura tale da garantire il pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il credito ceduto alla CDP con funzione di garanzia può essere costituito dai contributi pluriennali riconosciuti al soggetto richiedente il finanziamento da una regione, una provincia o un comune.

In relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente, nei contratti di finanziamento potranno essere inseriti dei *covenant*¹⁰, basati su parametri economico-finanziari, in relazione ai quali la CDP potrà richiedere forme di garanzia addizionali ovvero il ricorso ad ulteriore indebitamento da parte dell'Ente potrà essere condizionato all'approvazione preventiva della CDP.

4.5. Perfezionamento del contratto

Successivamente all'affidamento, si procede alla stipula del contratto di finanziamento che avviene in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell'Ente.

4.6. Rimborsso Anticipato parziale o totale

È facoltà dell'Ente effettuare il rimborso anticipato parziale del finanziamento per un importo inferiore alla somma prestata (“Somma da Rimborsare”), ovvero totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso¹¹.

In entrambi i casi l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Nel caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovrà restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del Prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il piano di ammortamento del Prestito e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare¹². In tal caso, inoltre, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del finanziamento è a

¹⁰ Il covenant è una clausola contrattuale che prevede l'insorgenza di obblighi per l'Ente e/o diritti per la CDP al verificarsi di determinate variazioni di specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente.

¹¹ Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta anterdata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).

¹² Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a rate costanti e quote capitale crescenti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch'esso a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso è definito sulla base della Somma da Rimborsare, del TFE del Prestito aumentato della maggiorazione del Prestito e della vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.

Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a quote capitale costanti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch'esso a quote capitale costanti. L'importo delle quote capitale è pari al rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.

tasso variabile ovvero, se il regime interessi del finanziamento è a tasso fisso, un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine EBF - EURIBOR Rates e ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso¹³.

In caso di rimborso anticipato totale l'Ente dovrà corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime interessi del finanziamento è a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine EBF - EURIBOR Rates e ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso¹⁴.

4.7. *Diverso utilizzo*

La CDP può autorizzare l'Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui è stato concesso il prestito medesimo, a condizione che il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 (cinquemila) euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito.

5. Condizioni generali del prestito chirografario

Il prestito chirografario è offerto in differenti tipologie, in relazione alla modalità ed alla presenza del preammortamento ed alla modalità di erogazione:

- Prestito con Pre-ammortamento a tasso fisso;
- Prestito con Pre-ammortamento a tasso variabile;

¹³ Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla base di un tasso di reimpegno pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

¹⁴ Cfr. nota 13.

- c. Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, il cui importo non può essere inferiore ad euro 20.000.000 (venti milioni).

5.1. *Erogazione*

L'erogazione è effettuata in una o più soluzioni. Qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuerà l'erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l'Ente potrà attingere esclusivamente per realizzare l'investimento finanziato.

Nel caso di prestiti con pre-ammortamento, la data di inizio del periodo di pre-ammortamento coincide con la data di erogazione e termina il giorno antecedente la data di inizio del periodo di ammortamento. Nel corso di tale periodo, sull'importo erogato maturano interessi al tasso di interesse fisso o variabile, a seconda del regime di interessi prescelto dall'Ente.

5.1.1. *Prestito con Pre-ammortamento a tasso fisso*

L'erogazione è effettuata sulla base di un cronoprogramma di erogazione predeterminato, allegato al contratto di prestito, nel quale, di norma, sono puntualmente indicati gli importi di tutte le erogazioni a valere sulla somma prestata e le relative date di erogazione, salvo quanto previsto nel periodo seguente con riferimento ai prestiti di importo pari o superiore a euro 50.000.000 (cinquanta milioni).

Qualora l'importo del prestito sia pari o superiore a euro 50.000.000 (cinquanta milioni), la CDP, su motivata richiesta dell'Ente, può consentire all'Ente medesimo di definire il cronoprogramma di erogazione predeterminando esclusivamente l'importo massimo erogabile, a valere sulla somma prestata, in ciascuno degli anni solari compresi tra la data di stipula ed il giorno antecedente la data di inizio ammortamento ("Plafond Annuo"). In tal caso, le somme eventualmente non erogate in un determinato anno a valere sul relativo Plafond Annuo andranno ad incrementare il Plafond Annuo dell'anno immediatamente successivo. L'Ente che non richieda l'erogazione dell'intera somma prestata entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento ha facoltà, entro il termine suddetto, di richiedere la riduzione della somma prestata, che può essere accordata dalla CDP esclusivamente in conseguenza di un risparmio di spesa derivante da i) ribasso d'asta ovvero ii) minore costo dell'investimento finanziato, definitivamente accertato, in entrambi i casi entro un limite di importo preventivamente determinato dalla CDP medesima. Qualora l'Ente non presenti richiesta di riduzione entro il termine suddetto ovvero la CDP non accordi la riduzione, la CDP effettuerà un'erogazione a saldo con valuta corrispondente al giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento.

5.1.2. Prestito con Pre-ammortamento a tasso variabile e Periodo di Utilizzo¹⁵

L'erogazione può essere effettuata nel periodo intercorrente tra la data di stipula ed il giorno antecedente la data di inizio ammortamento, su richiesta dell'Ente che deve pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento.

Qualora l'Ente, entro il termine suddetto, non richieda l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta di riduzione della somma prestata, la CDP effettuerà un'erogazione a saldo con valuta corrispondente al giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione della somma prestata all'importo della somma effettivamente erogata può essere accordata dalla CDP:

- a) in conseguenza di ribasso d'asta ovvero minore costo dell'investimento finanziato, definitivamente accertato ovvero
- b) qualora l'investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del contratto di prestito,

debitamente documentati da parte dell'Ente.

5.1.3. Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla

La somma prestata è erogata, in una o più soluzioni, in date non predefinite alla stipula del contratto, di norma, entro e non oltre il 30 novembre del primo, secondo, terzo, quarto o quinto anno solare successivo alla stipula (di seguito, la "Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo").

Ciascuna erogazione deve essere espressamente richiesta dall'Ente utilizzando il modello allegato alla proposta contrattuale, debitamente compilato e sottoscritto.

Qualora in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia stato erogato l'intero importo della somma prestata, l'Ente riceverà dalla CDP una comunicazione di cognizione dell'importo ancora disponibile ed erogabile ed avrà la facoltà di chiedere un'ultima erogazione e/o la riduzione della somma prestata. Qualora l'Ente non si avvalga di tale facoltà, la CDP procederà, alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, alla riduzione della somma prestata fino all'importo erogato, come specificato nel successivo paragrafo 5.8.

¹⁵ Il Periodo di Utilizzo indica il periodo intercorrente tra la Data di Stipula e il trentesimo giorno che precede la data di inizio ammortamento e corrisponde all'arco temporale nel corso del quale la somma prestata è messa a disposizione dell'ente e nel corso del quale l'Ente può presentare le domande di erogazione.

5.2. Ammortamento

5.2.1. Modalità di rimborso del Prestito con Pre-ammortamento

L'ammortamento del prestito chirografario è regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell'Ente, ed avviene in un periodo compreso tra cinque e trenta anni.

Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Prestito inclusa. Di norma, l'ammortamento è strutturato a rate costanti, con quote capitale crescenti (metodo francese) ove si applichi il tasso d'interesse fisso ovvero a quote capitale costanti (metodo italiano), ove si adotti un tasso d'interesse variabile.

L'ammortamento decorre, di norma, su richiesta dell'Ente:

- dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula, a condizione che il prestito sia perfezionato entro il 30 novembre;
- dal 1° luglio dell'anno successivo alla stipula, a condizione che questa intervenga nel secondo semestre;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla stipula;
- dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla stipula.

5.2.2. Modalità di rimborso del Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla

Il prestito è erogato in una o più soluzioni e l'ammortamento avviene attraverso uno o più piani di rimborso (di seguito, ciascuno denominato "Piano di Ammortamento per Erogazione"), uno per ogni singola erogazione.

È facoltà dell'Ente scegliere per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, contestualmente alla richiesta di erogazione, la data di fine ammortamento. Il Piano di Ammortamento per Erogazione decorre dalla data della relativa erogazione, che coincide pertanto con la data di inizio ammortamento, e prevede rate con periodo di interessi semestrale, fatta eventualmente eccezione per la prima. Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno (di seguito, ciascuna denominata "Data di Pagamento"), a partire dalla data di inizio ammortamento, salvo quanto previsto di seguito in relazione alla prima Data di Pagamento. Il numero di rate previsto in ogni Piano di Ammortamento per Erogazione non può essere, di norma, inferiore a 10 o superiore a 60.

La prima Data di Pagamento corrisponde, a scelta dell'Ente, al 30 giugno ovvero, in alternativa, al 31 dicembre successivo alla data di erogazione, salvo che:

- i) la data di erogazione cada nel mese di dicembre, nel qual caso, di norma, la prima Data di

Pagamento cadrà il 30 giugno successivo; o

- ii) la data di erogazione cada nel mese di giugno, nel qual caso, di norma, la prima Data di Pagamento cadrà il 31 dicembre successivo.

In particolare, la quota interessi della prima rata di ammortamento è determinata sulla base del periodo di tempo intercorrente tra la Data di Inizio Ammortamento e la prima Data di Pagamento.

È facoltà dell'Ente, infine, scegliere, contestualmente alla richiesta di erogazione, per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso ovvero l'applicazione del regime di interessi a tasso variabile.

Di norma, il Piano di Ammortamento per Erogazione è:

- nel caso di scelta, da parte dell'Ente, del regime di interessi a tasso fisso, a rate costanti e quote capitale crescenti (metodo francese) oppure a quote capitale costanti (metodo italiano);
- nel caso di scelta, da parte dell'Ente, del regime di interessi a tasso variabile, a quote capitale costanti.

5.3. *Tasso di interesse*

5.3.1. *Tasso di interesse applicato al Prestito con Pre-ammortamento*

Il tasso di interesse applicato al periodo di pre-ammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per i prestiti con pre-ammortamento, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet¹⁶, e il Parametro Tasso Fisso⁸ o il Parametro Euribor a seconda che l'Ente abbia scelto, per il periodo di pre-ammortamento, il regime di interessi a tasso fisso o a tasso variabile. Il Parametro Euribor da applicare viene rilevato in relazione a ciascun periodo interessi di pre-ammortamento, fatta eccezione per il primo periodo, per il quale viene applicato il Primo Parametro Euribor in vigore alla data di erogazione.

Il tasso di interesse applicato nel periodo di ammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro Euribor, a seconda che l'Ente abbia scelto, per il periodo di ammortamento, rispettivamente, il regime interessi a tasso fisso o a tasso variabile. Il Parametro Euribor da applicare per il calcolo degli interessi di ammortamento viene rilevato per ciascuna rata di ammortamento. La scelta del regime di interessi a tasso variabile per il periodo di ammortamento può essere effettuata solo nel caso in cui sia stato scelto il pre-ammortamento a tasso variabile.

¹⁶ La maggiorazione applicata al prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i prestiti chirografari CDP, con riferimento, rispettivamente, al periodo di pre-ammortamento e di ammortamento, di pari durata e con il medesimo regime interessi, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente, il venerdì, sul sito internet della CDP.

5.3.2. *Tasso di interesse applicato al Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla*

Il tasso di interesse di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per il Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, tra quelle determinate e rese note settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet¹⁷ (di seguito, la “Maggiorazione Unica”), e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro Tasso Variabile (che corrisponde, rispettivamente, al Primo Parametro Euribor nel primo periodo di interessi e al Parametro Euribor in tutti i periodi di interessi successivi al primo⁹), a seconda che l’Ente abbia scelto, per il periodo di ammortamento, rispettivamente, il regime interessi a tasso fisso o a tasso variabile sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato.

Il Parametro Tasso Fisso da applicare a ciascun Piano di Ammortamento per Erogazione corrisponde al tasso finanziariamente equivalente⁷ calcolato, nelle modalità di cui alla Nota Tecnica allegata alla presente circolare (e ivi definito “TFE”), di norma, il mercoledì della settimana immediatamente successiva a quella in cui cade il giorno di ricezione da parte della CDP¹⁸ della relativa domanda di erogazione. Il Parametro Tasso Variabile è calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell’Euribor.

Inoltre, per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso variabile, a partire dal secondo anno solare di ammortamento (incluso) e sino al penultimo anno solare di ammortamento (incluso), l’Ente avrà la facoltà, previa richiesta scritta da far pervenire alla CDP entro il 30 novembre, di richiedere il passaggio dal regime di interessi a tasso variabile al regime di interessi a tasso fisso a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il tasso fisso applicato sarà pari alla somma tra (i) la Maggiorazione Unica ed (ii) il Parametro Tasso Fisso calcolato dalla CDP il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dello stesso anno¹⁹. A seguito dell’esercizio dell’opzione, le quote capitale di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione interessato dalla richiesta rimarranno invariate. La variazione di regime di tasso non è invece prevista per i Piani di Ammortamento in relazione ai quali sia stato originariamente scelto il regime di interessi a tasso fisso.

5.4. *Garanzie e impegni*

La CDP potrà richiedere, a garanzia del prestito chirografario, sulla base dell’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, e della

¹⁷ La maggiorazione applicata al Prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i Prestiti senza Pre-Ammortamento ad Erogazione Multipla di pari durata totale e uguale durata dell’eventuale Periodo di Utilizzo, con la stessa tipologia di ammortamento e comunque in conformità con le durate e le tipologie quotate settimanalmente, di norma il venerdì, sul sito internet della CDP e nei limiti indicati al termine del presente paragrafo.

¹⁸ Il Parametro Tasso Fisso determinato il mercoledì si applica, quindi, ai Piani di Ammortamento per Erogazione relativi alle richieste di erogazione ricevute dalla CDP la settimana immediatamente precedente.

¹⁹ Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente precedente.

normativa che regola l'indebitamento dell'Ente, una delle seguenti garanzie:

- mandato irrevocabile a ciascun tesoriere/cassiere pro tempore, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP: i) ad accreditare le entrate dell'Ente su un unico conto corrente, ii) ad accantonare e vincolare - nell'interesse della CDP - una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di ammortamento del prestito, corrispondente ad un'annualità, iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale ed interessi.
- fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata da primario istituto di credito a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà determinato in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, e, in ogni caso, non inferiore ad un'annualità di ammortamento del prestito, in linea capitale ed interesse. La fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'Ente di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito che possegga una classe di *rating*, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all'*investment grade*. La CDP può accettare la fideiussione rilasciata da un istituto di credito sprovvisto di *rating* ovvero avente un *rating* inferiore di non oltre tre classi all'*investment grade*, subordinatamente alla propria autonoma ed insindacabile valutazione del merito di credito di tale istituto.
- fideiussione rilasciata da una regione, una provincia o un comune (secondo lo schema proposto da CDP tenuto conto della normativa di riferimento) a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà determinato in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al biennio precedente. La fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'Ente di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da una regione, una provincia o un comune che possegga una classe di *rating*, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all'*investment grade*. Nel caso in cui l'ente fideiubente sia sprovvisto di *rating*, la CDP si riserva di valutarne il merito di credito.

In relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente, nei contratti di prestito potranno essere inseriti dei *covenant*, in relazione ai quali la CDP potrà richiedere garanzie addizionali ovvero il ricorso ad ulteriore indebitamento da parte dell'ente potrà essere condizionato all'approvazione preventiva della CDP.

In deroga a quanto sopra, gli Enti classificati come Enti e Istituzioni di ricerca ovvero Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca, di cui all'"Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311", i quali siano

soggetti al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, a garanzia del prestito chirografario devono assumere esclusivamente l'impegno ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione, ogni anno e per tutta la durata del finanziamento, le somme occorrenti per il pagamento di ciascuna rata. In tal caso, è previsto l'inserimento nel contratto di prestito di un *covenant* basato su parametri economico-finanziari, in relazione al quale la CDP potrà richiedere garanzie addizionali ovvero il ricorso ad ulteriore indebitamento da parte dell'Ente potrà essere condizionato all'approvazione preventiva della CDP.

La CDP si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere all'Ente, in alternativa o in aggiunta alle garanzie elencate nel presente paragrafo, ulteriori forme di garanzia.

5.5. Perfezionamento del contratto

Successivamente all'affidamento, si procede alla stipula del contratto di prestito chirografario, con le seguenti modalità alternative:

- mediante sottoscrizione del contratto, di norma presso la sede della CDP, se il prestito chirografario è di importo inferiore a cento milioni di euro;
- mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell'Ente, se il prestito chirografario è di importo pari o superiore a cento milioni di euro.

All'atto della stipula l'Ente deve produrre la documentazione di garanzia in originale.

5.6. Rimborso Anticipato parziale o totale

5.6.1. Modalità di rimborso anticipato del Prestito con Pre-ammortamento

È facoltà dell'Ente effettuare il rimborso anticipato parziale del prestito per un importo inferiore alla somma prestata (“Somma da Rimborsare”), ovvero totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento del periodo di ammortamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso²⁰.

In entrambi i casi l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Nel caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovrà restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del Prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il piano di ammortamento del Prestito e il piano di ammortamento della

²⁰ Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).

Somma da Rimborsare²¹. In tal caso, inoltre, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del prestito è a tasso variabile ovvero, se il regime interessi del prestito è a tasso fisso, un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine EBF - EURIBOR Rates e ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso²².

In caso di rimborso anticipato totale l'Ente dovrà corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime interessi del prestito è a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine EBF - EURIBOR Rates e ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso²³.

5.6.2. Modalità di rimborso anticipato del Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla

È facoltà dell'Ente effettuare il rimborso anticipato parziale del Prestito senza pre-ammortamento ad

²¹ Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a rate costanti e quote capitale crescenti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch'esso a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso è definito sulla base della Somma da Rimborsare, del TFE del Prestito aumentato della maggiorazione del Prestito e della vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.

Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a quote capitale costanti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch'esso a quote capitale costanti. L'importo delle quote capitale è pari al rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.

²² Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

²³ Cfr. nota 22.

Erogazione Multipla, di uno o più Piani di Ammortamento per Erogazione per un importo inferiore alla somma prestata (di seguito, la “Somma da Rimborsare”), ovvero totale per l’intero importo del debito residuo, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso²⁰.

In ogni caso, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

In caso di rimborso anticipato parziale l’Ente dovrà restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il Piano di Ammortamento per Erogazione e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare. In tal caso, inoltre, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione anticipata pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del prestito è a tasso variabile ovvero, se il regime interessi del prestito è a tasso fisso, un indennizzo per estinzione anticipata pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine EBF - EURIBOR Rates e ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso²².

In caso di rimborso anticipato totale l’Ente dovrà corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal Piano di Ammortamento per Erogazione a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime interessi del prestito è a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine EBF - EURIBOR Rates e ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Nel caso di rimborso di un Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso variabile, alla CDP non sarà dovuto indennizzo alcuno qualora l’Ente certifichi, attraverso apposita dichiarazione del responsabile del

procedimento rilasciata contestualmente alla richiesta di rimborso anticipato, che il rimborso è effettuato a fronte di risorse in bilancio differenti da quelle provenienti da indebitamento.

5.7. *Diverso utilizzo*

La CDP può autorizzare l'Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui era stato concesso il prestito medesimo, a condizione che il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 (cinquemila) euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito.

5.8. *Riduzione per il Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla*

Qualora in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia stato erogato l'intero importo della somma prestata, l'Ente riceverà dalla CDP una comunicazione di cognizione dell'importo ancora disponibile ed erogabile ed avrà la facoltà di chiedere un'ultima erogazione e/o la riduzione della somma prestata. Qualora l'Ente non si avvalga di tale facoltà, la CDP procederà, alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, alla riduzione della somma prestata fino all'importo erogato.

A fronte della riduzione, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo della riduzione, a meno che l'Ente non certifichi, mediante dichiarazione del responsabile del procedimento trasmessa alla CDP nei termini stabiliti contrattualmente, che la copertura finanziaria del disavanzo generato dall'investimento è assicurata:

- i) dalla somma complessivamente erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo,
ovvero,
- ii) da risorse di bilancio dell'Ente, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti finanziatori diversi dalla CDP.

6. *Prestiti di scopo con oneri a carico di Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed Enti Locali con erogazione a favore di altro Ente (“beneficiario”)*

La CDP può concedere prestiti di scopo a Regioni, Province Autonome ed Enti Locali (“debitore”), erogati, sulla base di specifica previsione contrattuale, direttamente ad altro ente (“beneficiario”). Le relative condizioni generali sono rese note mediante le Circolari della CDP elencate di seguito, con riferimento a ciascuna tipologia di prestito:

- Prestito ordinario di scopo senza pre-ammortamento, con oneri a carico di regioni e province autonome, con soggetto beneficiario diverso dal debitore, di cui alla Circolare CDP n. 1284 del 3 novembre 2015;
- Prestito ordinario di scopo con oneri a carico di Ente Locale, con soggetto beneficiario diverso dal debitore, di cui alla Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013;
- Prestito flessibile di scopo con oneri a carico di Ente Locale, con soggetto beneficiario diverso dal

debitore, di cui alla Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013.

La CDP si riserva di modificare, previa apposita comunicazione, diffusa anche mediante il proprio sito internet, il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri, nonché le durate di pre-ammortamento e di ammortamento previste nella presente circolare.

La CDP si riserva, altresì, mediante pubblicazione di specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni (l’“Avviso”), di rendere note la modifica del provider e/o delle relative pagine, indicati nella presente Circolare ai fini della pubblicazione dei parametri utilizzati (i) per la determinazione dei tassi di interesse da applicare ai prestiti e (ii) per il calcolo dell’eventuale indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato dei prestiti regolati a tasso fisso, concessi, a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso, ai sensi della Circolare.

NOTA TECNICA

Il tasso finanziariamente equivalente (“TFE”) indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EBF - EURIBOR Rates del circuito Bloomberg) e degli interest rate swap (ICE - EURIBOR A (11:15am Fft)- del circuito Bloomberg) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:

- (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo.
- (2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
- (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap).
- (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai fattori di sconto di cui al punto (3).
- (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto (4). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).

Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EBF - EURIBOR Rates del circuito Bloomberg, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento.

Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EBF - EURIBOR Rates del circuito Bloomberg interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi.